

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL DEBITORE E MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA

- **Art. 2740, comma 1:** <<Il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri>>. Pertanto, se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, il creditore può realizzare il proprio diritto aggredendo, nei modi che verranno successivamente illustrati, i beni che fanno parte del patrimonio dell'obbligato.
- La soggezione del patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore viene tecnicamente definita **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'OBBLIGATO**; per contro, il creditore trova nel patrimonio del debitore la **garanzia patrimoniale generica** della realizzazione del suo diritto.
- L'intero patrimonio del debitore è potenzialmente destinato alla soddisfazione del creditore: ai sensi dell'art. 2740, comma 2 c.c., le **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ** - dirette cioè a circoscrivere a determinati beni dell'obbligato il potere del creditore di ottenere in via coattiva il soddisfacimento della propria pretesa – sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge (es., responsabilità dei soci e degli associati nelle società di capitali e nelle associazioni riconosciute; atti di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter; fondo patrimoniale fra il coniugi nel diritto di famiglia).
- Distinzione tra garanzia generica e garanzie specifiche (ipoteca, pegno, privilegio speciale): rinvio.

TUTELA DEL CREDITO

- Qualora il debitore non esegua la prestazione dovuta, il creditore può in primo luogo ottenere, al termine di un giudizio volto ad accertare l'esistenza del suo diritto, e per questo definito processo di cognizione, la condanna del debitore all'adempimento.
- Qualora il debitore persista nel proprio inadempimento, il creditore può proporre un'azione esecutiva: può cioè attivare quel complesso procedimento (processo di esecuzione, c.d. **esecuzione forzata**) volto ad ottenere la realizzazione coattiva del credito.
- Per attivare il procedimento di esecuzione forzata, è necessario che il creditore sia munito di un **titolo esecutivo** (sentenza definitiva di condanna del debitore all'adempimento; decreto ingiuntivo; cambiale; assegno; atto pubblico).

- Esistono due forme di esecuzione forzata: **l'esecuzione forzata in forma specifica** e **l'esecuzione forzata per espropriazione**.
- Mentre l'esecuzione forzata in forma specifica può essere esperita allorché l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di una cosa determinata (art. 2930 c.c.), ovvero allorché la condotta dovuta consiste in un *facere* fungibile (art. 2931) o in un *non facere* (art. 2933), l'esecuzione forzata per espropriazione viene attivata principalmente nelle ipotesi in cui la prestazione consiste nel **pagamento di una somma di denaro**.
- Il procedimento di esecuzione forzata per espropriazione (che può essere individuale o collettiva: costituiscono ipotesi di esecuzione collettiva le procedure concorsuali che fanno seguito all'insolvenza dell'imprenditore commerciale) si articola in tre momenti fondamentali:
 - 1) **Il pignoramento**, qualificabile come l'atto di parte attraverso cui il creditore (tramite l'Ufficiale giudiziario) ingiunge al debitore di non disporre dei beni pignorati. Una volta intervenuto tale atto, i beni pignorati si considerano vincolati al soddisfacimento del creditore, e conseguentemente sottratti (dal punto di vista giuridico) alla disponibilità del debitore che di tali beni conserva – seppure temporaneamente – la proprietà. Ne consegue che gli eventuali atti di disposizione aventi ad oggetto tali beni risultano inefficaci in confronto del creditore pignorante, analogamente a quanto accadrebbe se questi vantasse una garanzia specifica (per es., un'ipoteca) su tali beni (art. 2913 ss. c.c.): questi può pertanto soddisfarsi sui beni pignorati anche se essi venissero alienati ed eventualmente anche consegnati ad un eventuale terzo acquirente.
 - 2) **La vendita forzata**: i beni pignorati vengono venduti all'asta, ed il ricavato di tale vendita viene destinato a tacitare i creditori che hanno preso parte alla procedura esecutiva.
 - 3) **L'attribuzione del prezzo ai creditori**: come in precedenza accennato, il ricavato della vendita forzata deve essere ripartito tra i creditori insoddisfatti. L'eventuale residuo, va ovviamente rimesso al debitore.
- **Art. 2741**: tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore (c.d. **PAR CONDICIO CREDITORUM**). Ne consegue che, se il patrimonio dell'obbligato non è sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori, il Giudice dell'esecuzione è tenuto a soddisfare i creditori in misura proporzionale all'entità del credito da essi vantato (ad es.: l'importo ricavato dalla vendita forzata è in grado di soddisfare il 50 % di ciascun credito). La regola indicata, tuttavia, può operare in concreto solo nei confronti dei creditori che abbiano fatto valere il proprio diritto e siano “*intervenuti*” nella procedura esecutiva promossa da uno di essi.

- La regola indicata, inoltre, si applica allorché non vi siano **CREDITORI PRIVILEGIATI**, destinati cioè ad essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, detti, per distinguerli da quelli privilegiati, **CREDITORI CHIROGRAFARI**.
- In tal caso, infatti, il giudice dell'esecuzione deve individuare, in base alla legge, un'ordine di graduazione, individuando i creditori privilegiati e quelli chirografari, che si potranno soddisfare solamente su quanto eventualmente residua dopo il pagamento di quanto spetta ai creditori privilegiati.
- Assumono la qualifica di creditori privilegiati quei creditori il cui diritto risulta assistito da una delle **CAUSE DI PRELAZIONE** previste dalla legge.
- Sono cause di prelazione: il privilegio (generale o speciale, a seconda del fatto che verta sull'intero patrimonio del debitore ovvero su singoli beni del medesimo) previsto dalla legge per assistere determinati crediti (ad es., crediti alimentari); il pegno e le ipoteche. Il privilegio speciale, il pegno e l'ipoteca rientrano nella categoria dei **DIRITTI REALI DI GARANZIA**.
- Il creditore assistito da una causa di prelazione ha diritto di essere soddisfatto con preferenza (cioè prima) rispetto ai creditori chirografari. Inoltre, il creditore titolare di un diritto reale di garanzia vanta il c.d. diritto di sequela: può cioè soddisfarsi sul bene del debitore oggetto del suo diritto anche se questo bene è stato nel frattempo alienato ad un terzo.
- **Art. 2744: Divieto del patto commissorio.** E' nullo il patto con cui si conviene che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista direttamente la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno. *Ratio* della norma è impedire il diffondersi di pratiche di tipo usurario, in forza delle quali il debitore, bisognoso di denaro, accetta di vincolare a garanzia del finanziamento richiesto un bene di valore molto superiore rispetto a quello del mutuo erogatogli, bene destinato ad essere acquisito definitivamente dal creditore nel caso in cui l'obbligato risulti inadempiente. La giurisprudenza ritiene applicabile la regola anche alle ipotesi nelle quali il bene dato in garanzia non sia assoggettato ad ipoteca o pegno, ma le parti, debitore e creditore, abbiano comunque pattuito che in caso di inadempimento la proprietà di tale bene venga definitivamente acquisita dal creditore (vendita a scopo di garanzia).

DIRITTI REALI DI GARANZIA

- Garanzie specifiche: pegno, ipoteca, privilegi speciali. **Diritti reali di garanzia.**
- Caratteristiche:
 - ❖ vertono su specifici beni del debitore (o di un terzo garante), e non sull'intero suo patrimonio. Il bene oggetto della garanzia specifica è principalmente destinato alla soddisfazione del creditore garantito.
 - ❖ Il creditore ha diritto di soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita forzata del bene oggetto della sua garanzia.
 - ❖ Il creditore munito di una garanzia reale è assistito dal diritto di sequela: può cioè soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia anche in confronto del terzo avente causa dal debitore o dal garante.
- Differenze principali tra pegno ed ipoteca:
 - ❖ il pegno ha ad oggetto beni mobili o diritti credito; l'ipoteca verte invece su beni immobili o beni mobili registrati.
 - ❖ né il pegno né l'ipoteca possono essere costituiti per usucapione.
 - ❖ solo il pegno può sorgere a titolo originario, ex art. 1153 comma 3.

PEGNO

- **Nozione – duplice significato.** Il termine “pegno” identifica sia il corrispondente diritto di reale di garanzia, sia il contratto attraverso cui il debitore (o un terzo garante) vincola un proprio bene mobile o un proprio credito a garanzia del soddisfacimento del diritto del creditore (art. 2784).
- Possono costituire **oggetto** di pegno i beni mobili, le universalità di beni mobili ed i diritti di credito (art. 2784 comma 2).
- Perché venga ad operare la prelazione a favore del creditore, è necessario che il contratto di pegno risulti da atto scritto avente data certa.
- **Costituzione del pegno (art. 2786).** Il pegno si costituisce attraverso la consegna del bene oggetto della garanzia (o del documento che ne attribuisce l'esclusiva disponibilità) al creditore o ad un terzo designato dalle parti. E' inoltre possibile che il bene venga sottoposto alla custodia di entrambe le parti, in modo tale che il costituente non possa disporre senza il concorso del creditore. Qualora il pegno abbia ad oggetto un diritto di credito, la costituzione avviene attraverso la

notificazione al debitore (art. 2800).

- **Funzione della consegna e della notificazione:** la consegna è utile a rendere noto ai potenziali aventi causa dal debitore che il bene è vincolato a garanzia del soddisfacimento del diritto del creditore pignoratizio. La notificazione è viceversa finalizzata ad impedire che il soggetto a sua volta obbligato verso il debitore adempia nelle mani di quest'ultimo, estinguendo così il credito oggetto della garanzia.
- Il pegno come di cose come **contratto reale:** il contratto di pegno si conclude con la consegna della cosa costituita in garanzia al creditore o al terzo.
- Il creditore ha il possesso della cosa oggetto di pegno: non può utilizzarla, ma può percepirne gli eventuali frutti, imputandoli prima agli interessi e poi al capitale.
- **Accessorietà del pegno rispetto all'obbligazione principale.** Se l'obbligazione principale non è sorta correttamente o si è estinta, anche il pegno (pur correttamente costituito) viene meno.
- **Realizzazione del pegno:** restituzione della cosa in caso di adempimento da parte del debitore.
- In caso di inadempimento, il creditore ha due possibilità:
 - 1) chiedere che la cosa venga venduta ai pubblici incanti, e soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.
 - 2) chiedere che la cosa gli venga assegnata in proprietà, previa stima della stessa. Se il valore della cosa risultante dalla stima è superiore all'ammontare del credito, il creditore deve corrispondere la differenza al debitore o al garante.
- Qualora poi il pegno abbia ad oggetto un diritto di credito, il creditore pignoratizio deve riscuotere la prestazione oggetto del credito concesso in garanzia: è quindi legittimato a trattenere quanto a lui dovuto, ma deve versare ciò che residua dopo la sua soddisfazione al debitore o al garante (il pegno di crediti implica un mandato a favore del creditore a riscuotere i crediti del proprio debitore).
- **Pegno irregolare.** La figura del pegno irregolare ricorre nel momento in cui viene conferita a garanzia di un credito una determinata quantità di cose fungibili (solitamente, denaro o titoli di credito). In questo caso, il creditore acquista la proprietà dei suddetti beni, ma, in caso di adempimento dell'obbligazione garantita, è tenuto a restituire il *tantundem* al debitore.

IPOTECA

- Come in precedenza accennato, a differenza del pegno, l'ipoteca ha ad oggetto esclusivamente **beni immobili o beni mobili registrati** del debitore o del terzo datore di ipoteca.
- Funzione dell'ipoteca: prelazione e diritto di seguito (cenno e rinvio).
- **Costituzione dell'ipoteca:** l'ipoteca si costituisce attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari (o negli altri registri attraverso cui vengono pubblicizzate le vicende relative ai beni oggetto di garanzia). Si tratta di un'ipotesi di **pubblicità costitutiva**: in assenza di iscrizione, l'ipoteca non viene ad esistenza.
- L'ipoteca può avere tre diverse fonti:
 - ❖ **Ipoteca volontaria:** si basa su un contratto fra debitore o terzo datore di ipoteca e creditore, ovvero su un atto unilaterale (escluso il testamento) del debitore o del terzo garante. Per la validità di tale negozio (che deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione del bene oggetto della garanzia), è richiesta la forma scritta a pena di nullità (art. 2821).
 - ❖ **Ipoteca giudiziale:** si basa su una sentenza che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro, all'esecuzione di una diversa prestazione, al risarcimento di un danno anche non ancora liquidato. Costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca anche un decreto ingiuntivo reso esecutivo (art. 2818).
 - ❖ **Ipoteca legale:** l'ipoteca può essere iscritta *ex lege* in due casi (art. 2817):
 - a) alienazione di un bene immobile in cui il pagamento del prezzo è differito ad un momento successivo rispetto alla stipulazione. In questo caso, è iscritta ipoteca sull'immobile alienato a garanzia del credito del medesimo alienante.
 - b) divisione ereditaria, a garanzia dei conguagli spettanti ad uno tra i coeredi.
- Mentre l'ipoteca giudiziale è iscritta su iniziativa del creditore, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale avviene automaticamente, a seguito della trascrizione dell'atto di alienazione o di divisione.
- **Grado dell'ipoteca:** è possibile che sul medesimo bene immobile o bene mobile registrato vengano iscritte più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ad ogni ipoteca viene assegnato un numero, detto appunto grado (ipoteca di primo grado; di secondo grado ecc.). Qualora si proceda alla vendita forzata del bene, sul ricavato si soddisferà prioritariamente il creditore assistito da ipoteca di primo grado, mentre i creditori assistiti da ipoteca di grado maggiore si potranno

soddisfare solo su quanto eventualmente residua.

- **Durata dell'ipoteca:** l'iscrizione dell'ipoteca ha durata ventennale. Prima della scadenza (se l'obbligazione principale non è stata ancora estinta), il creditore può chiederne la rinnovazione; viceversa, la rinnovazione non tempestivamente richiesta vale come nuova iscrizione.
- **Realizzazione dell'ipoteca:** se alla scadenza l'obbligazione principale non viene adempiuta, il creditore può soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia procedendo alla vendita forzata del bene medesimo anche in confronto dell'eventuale terzo acquirente.
- Il terzo avente causa dal debitore o dal garante, di fronte all'azione esecutiva del creditore, ha tre possibilità:
 - 1) **liberare il bene dall'ipoteca** procedendo lui stesso al pagamento del debito;
 - 2) **rilasciare il bene ipotecato**, rinunciando alla proprietà sul bene in questione;
 - 3) **procedere alla c.d. purgazione dell'ipoteca**, offrendo ai creditori una somma pari al corrispettivo versato per acquistare il bene o al valore effettivo del bene (se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito).
- Tanto il terzo datore di ipoteca quanto l'avente causa dal debitore o dal garante che, per evitare l'espropriazione del bene ipotecato, adempiono l'obbligazione garantita o tacitano altrimenti il creditore ipotecario possono agire in regresso nei confronti del debitore principale per recuperare le somme versate.
- Caratteristiche dell'ipoteca sono la **specialità** e l'**indivisibilità**: l'ipoteca viene iscritta su beni specificamente individuati e per somme predeterminate; essa grava inoltre sul bene che ne costituisce oggetto considerato nella sua globalità, e non risulta circoscritta ad una parte di esso (art. 2809).
- L'ipoteca continua a gravare sull'intero bene anche se, una volta avvenuta l'iscrizione, il credito garantito venga parzialmente estinto. In questa ipotesi, tuttavia, il debitore può ottenere, con il consenso del creditore, una riduzione dell'ipoteca, la quale può tradursi o in una riduzione della somma per la quale l'ipoteca fu iscritta, ovvero nella riduzione dell'iscrizione ad una parte dei beni ipotecati.
- **Cancellazione:** posto che l'ipoteca è una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di tale obbligazione implica anche la caducazione della garanzia ipotecaria. Ciò malgrado, perché l'ipoteca si estingua occorre procedere alla sua cancellazione dai registri immobiliari, che può fare seguito appunto all'estinzione del debito garantito, nonché alla vendita forzata o alla scadenza dell'ipoteca.

- Il conservatore non può procedere d'ufficio alla cancellazione: è necessaria una domanda proposta dal debitore o dal titolare del bene ipotecato, corredata dal consenso del creditore o da un provvedimento del giudice che autorizzi la cancellazione.

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

- Premesso che il creditore trova nel patrimonio del debitore la propria garanzia generica, è possibile che la consistenza di tale patrimonio subisca delle variazioni nel periodo che intercorre tra il momento in cui il rapporto obbligatorio viene in essere ed il momento in cui il credito diviene esigibile. Queste variazioni potrebbero essere vantaggiose per il creditore: se il patrimonio dell'obbligato si arricchisce, il creditore vede incrementata la propria garanzia e, di conseguenza, vede aumentare le probabilità di vedere soddisfatta la sua pretesa.
- Ma il patrimonio del debitore potrebbe anche essere oggetto di vicende che ne comportano il detrimento: il debitore potrebbe distruggere o occultare alcuni suoi beni per sottrarli ai propri creditori; potrebbe omettere di esercitare alcuni suoi diritti, con il rischio di contribuire a determinarne l'estinzione per prescrizione o in forza di un'usucapione compiuta da terzi; potrebbe alienare i suoi beni a terzi, così da sottrarli all'aggressione dei propri creditori.
- Per evitare che la realizzazione del diritto di credito venga pregiudicata da simili vicende, l'ordinamento attribuisce al creditore una serie di strumenti di reazione, definiti **mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale**: rientrano nell'ambito di tale categoria l'azione surrogatoria; l'azione revocatoria; il sequestro conservativo.

AZIONE REVOCATORIA (artt. 2901 e 2902 c.c.)

- L'azione revocatoria è lo strumento mediante il quale il creditore può neutralizzare, nei suoi confronti, gli effetti di atti attraverso cui il debitore aliena i propri beni a terzi, sottraendo tali beni all'azione esecutiva del creditore.
- Qualora l'azione del creditore revocante venga accolta dal Giudice, gli atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria rimangono validi ed in generale efficaci: il terzo acquirente conserva quindi la proprietà dei beni acquistati in forza di tali atti.

- Tuttavia, gli atti in questione, una volta revocati, divengono **inefficaci per il solo creditore revocante (c.d. inefficacia relativa)**: questi ottiene il diritto di soddisfarsi sul bene alienato dal proprio debitore, ancorché tale bene si trovi ormai nel patrimonio del terzo acquirente. In altre parole, se l'azione revocatoria viene vittoriosamente esperita, per il creditore revocante è come se il bene oggetto dell'alienazione non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, con la conseguenza che il soggetto creditore conserva la possibilità di soddisfarsi su di esso.

- La corretta esperibilità dell'azione revocatoria dipende dalla sussistenza di alcuni **PRESUPPOSTI**:
 - 1) Il soggetto che agisce in revocatoria deve dimostrare di essere titolare di un **diritto di credito**.
 - 2) L'azione revocatoria deve avere ad oggetto un **atto di disposizione** del debitore. In termini generali, per atto di disposizione si intende qualsiasi atto attraverso cui il medesimo debitore determina la fuoriuscita di un diritto dal proprio patrimonio (vendita; permuta; donazione) o comunque ne intacca la consistenza (costituzione di una servitù, di un diritto di ipoteca).
 - 3) **Eventus damni**: l'atto di disposizione deve recare un pregiudizio alle ragioni del creditore, mettendo a rischio il soddisfacimento del suo diritto, o rendendo comunque più gravosa la realizzazione della pretesa.
 - 4) **Scientia damni**: il debitore deve essere consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Non occorre però che il creditore dia prova dell'intenzione del debitore di danneggiarlo: la prova del dolo specifico (della specifica destinazione dell'atto ad impedire il soddisfacimento del creditore) è richiesta solo per gli atti anteriori al sorgere del credito.
 - 5) **Consilium fraudis**: per la revocabilità dei soli atti a titolo oneroso, è necessario che il creditore revocante dimostri la consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore revocante. Una simile prova non è viceversa richiesta per gli atti a titolo gratuito. Per gli atti anteriori al sorgere del credito, è necessario dimostrare che il terzo era partecipe della dolosa preordinazione.

- **Posizione dei subacquirenti**. Qualora poi l'avente causa dal debitore abbia a sua volta alienato ad un subacquirente il bene oggetto dell'atto di disposizione, il creditore revocante può aggredire esecutivamente tale bene anche presso il soggetto in questione. Tuttavia, il subacquirente può paralizzare l'iniziativa del creditore qualora abbia acquistato il bene medesimo a titolo oneroso ed in buona

fede (cioè ignorando il pregiudizio che l'acquisto del suo dante causa aveva comportato per le ragioni del creditore revocante).

AZIONE SURROGATORIA

- Art. 2900. - Se il debitore non esercita tempestivamente i diritti e le azioni che rientrano nel suo patrimonio, la sua inerzia può determinare un pregiudizio per le ragioni del creditore, il quale rischia di vedere diminuita la propria garanzia patrimoniale generica: se il debitore non esercita il credito di cui è a sua volta titolare, questi si possono infatti estinguere per prescrizione; se il debitore lascia che i suoi beni vengano posseduti da altri soggetti, il suo diritto di proprietà su tali beni potrebbe venire meno a seguito dell'usucapione a favore del possessore.
- Per impedire il verificarsi di questa situazione pregiudizievole, il creditore può, attraverso l'azione surrogatoria, sostituirsi al debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni spettanti a quest'ultimo.
- **PRESUPPOSTI** per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono:
 - 1) l'esistenza di un diritto di credito in capo all'attore;
 - 2) l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a questi spettanti;
 - 3) il pregiudizio che può derivare al creditore dal mancato esercizio dei diritti in cui intende surrogarsi.
- Al creditore è preclusa la possibilità di surrogarsi tanto nell'esercizio dei diritti del debitore aventi contenuto non patrimoniale (riconoscimento del figlio naturale), quanto nell'attuazione di quei diritti che, per la loro particolare natura, possono essere esercitati solamente dal titolare (credito alimentare; diritto di recedere da un contratto; ecc.).
- Nel momento in cui l'azione surrogatoria viene vittoriosamente esperita, e il creditore può dunque sostituirsi al debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni che a quest'ultimo competono, a beneficiare direttamente dell'esercizio di tali diritti è il patrimonio del debitore; il vantaggio per il creditore surrogante è un vantaggio indiretto, identificabile nell'idoneità del patrimonio del debitore a garantire, in caso di inadempimento, la soddisfazione in via coattiva dell'interesse dell'*accipiens*.
- Ne consegue che (a differenza di quanto stabilito dall'art. 2902 con riferimento all'azione revocatoria) so ciò che viene ricavato a seguito dell'esercizio dell'azione surrogatoria può soddisfarsi non solo il creditore surrogante, ma anche gli altri creditori del debitore che subisce l'esercizio dell'azione ex art. 2900.

SEQUESTRO CONSERVATIVO

➤ Art. 2905: se l'azione revocatoria mira a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che possono derivare in capo al creditore da un atto di disposizione che il debitore ha già posto in essere, finalità del sequestro conservativo è vincolare un bene dell'obbligato al futuro soddisfacimento del creditore, e permettere così a quest'ultimo di sottoporre ad esecuzione forzata tale bene anche qualora la *res* dovesse essere alienata ad un terzo.

➤ **PRESUPPOSTI** del sequestro sono:

a) l'esistenza del **credito**;

b) il ***periculum damni***. Vi è il fondato timore, cioè, che nelle more del giudizio di cognizione teso ad accertare il diritto del creditore, il debitore ponga in essere degli atti che pregiudichino la possibilità per il creditore di soddisfarsi: in altri termini, il creditore corre il rischio di vedere riconosciuto il suo diritto ma di non trovare più alcun bene nel patrimonio del debitore, eventualità tutt'altro che rara, considerato che il debitore, avvertita la mala parata, sovente proverà a disfarsi o mettere al riparo i suoi beni dalle azioni esecutive dei creditori.

Qualora il debitore non adempia, il sequestro conservativo si converte in pignoramento sul bene che ne costituisce oggetto: sicché tale bene risulterà esposto all'aggressione del creditore anche se, nel frattempo, era stato alienato dal debitore ad un terzo acquirente.